



EMAS
n. IT - 001687

Comune di Chieti

(VII Settore - Gestione e valorizzazione risorse ambientali e tecnologiche)

Certificazione UNI-ISO 14001 IT 130053 EMS



Prot. n° 47338

Chieti, li 15.09.2015

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

Oggetto: intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito ubicato in area SIR di Chieti Scalo alla via Molino Canosa, di proprietà delle ditte Mantini s.r.l. e Mantini 2000 s.r.l.
Convocazione Conferenza dei Servizi Interprocedimentale a seguito mancata trasmissione dell'Analisi di Rischio e della dimostrazione dell'avvenuta attivazione di misure di MISE delle acque sotterranee.

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano n. 75
65100 **PESCARA**
PEC: gestionerifiuticbonifiche@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Provincia di Chieti
Servizio Ecologia, Tutela Ambiente ed Energia
Piazza M. Venturi
66100 **CHIETI**
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

Spett.le A.R.T.A.
Dipartimento di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 **CHIETI**
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Spett.le A.S.L.
Dipartimento Igiene Ambientale (Ex Ospedale Pediatrico)
Via N. Nicolini
66100 **CHIETI**
PEC: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Spett.le Consorzio Sviluppo Industriale Chieti - Pescara
Via Tiburtina c/o Aeroporto d'Abruzzo
65100 **PESCARA**
P.E.C.: csichietipescara@pec.it

Spett.le Sig. Dirigente del VI Settore Urbanistica-Edilizia
SEDE
P.E.C.: settore6@pec.comune.chieti.it

Spett.le S.U.A.P.
R.U.P. Sportello Unico Attività Produttive
c/o VI Settore Comune di Chieti
Viale Amendola (Pal. ex Inps)
66100 **CHIETI**
PEC: suapchietinortonese@legalmail.it

Spett.le Mantini S.r.L.
Via Molino Canosa s.n.c.
66100 **CHIETI**
P.E.C.: mantinisrl@pec.it

Spett.le Mantini 2000 S.r.L.
Via Molino Canosa s.n.c.
66100 **CHIETI**
P.E.C.: mantini2000@pec.it

A mezzo Ufficio Messi

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati
presso albo pretorio comunale**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Rilevato che per il sito in oggetto in data 21.04.2009 è stata attivata la procedura prevista dagli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 a cura dei sigg. Rocci Vincenzo e Mantini Giuseppe, quest'ultimo allora rappresentante della soc. Mantini S.r.l., gestore del sito;

Visti gli atti d'ufficio e rilevato, in particolare, che:

- con note prot. 80296 del 17.11.08 e prot. 20428 del 26.03.09, il Settore Ambiente della Provincia di Chieti ha comunicato l'esito di saggi esplorativi eseguiti nel sito ex prop. Rocci Vincenzo indicando il rinvenimento di rifiuti interrati che evidenziano la presenza di una discarica incontrollata di rifiuti urbani e speciali, richiedendo, nel contempo, allo stesso proprietario l'attivazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 242-245 del d.lgs 152/06;
- in data 05.12.2008 è stata notificata al sig. Rocci Vincenzo l'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.08 nella quale è disposto altresì che *"[...per i siti individuati o che saranno individuati quali discariche di rifiuti, qualora non si attivi l'eventuale responsabile della contaminazione, ove nel frattempo individuato dalla Provincia, o a seguito della notifica della presente ordinanza non si attivino volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all'art. 245/2 del d.lgs 152/06 e l'eventuale messa in sicurezza d'emergenza, o gli stessi, successivamente alla rilevazione del superamento dei livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti, non provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito...]"* si deve procedere d'ufficio a tali adempimenti e a quant'altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente ai fini dell'eliminazione e/o riduzione dei rischi ambientali e sanitari;
- con nota prot. 20572 del 04.04.2009 questo Settore, accertata la mancata attivazione della procedura di legge, ha avviato, a carico del proprietario del sito e con comunicazione anche ditta Mantini s.r.l. già promissoria acquirente del sito, il procedimento sostitutivo ex art. 250 del d.lgs 152/06 per la progettazione ed esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale, demandando alla Provincia di Chieti l'individuazione del responsabile dell'inquinamento secondo la procedura ex art. 244 del T.U.;
- il sig. Rocci Vincenzo e la ditta Mantini s.r.l., dopo aver reso una dichiarazione di disponibilità a provvedere, in data 03.07.2009 hanno presentato al Comune e agli altri enti interessati il Piano della Caratterizzazione del sito, riferito

- all'area catastale al fg. 25 col n. 353 e al fg. 27 coi nn. 7 - 8 - 13 - 111 - 121 - 152 - 164 - 4008, della superficie complessiva di ha 04,88,10;
- con determinazione dirigenziale n. 663 del 04.03.2010 il Comune di Chieti ha autorizzato l'attuazione del Piano della Caratterizzazione del sito prop. ex Rocci, approvato nella Conferenza dei Servizi del 10.09.2009 e nella quale i proponenti Rocci-Mantini si sono dichiarati soggetti non responsabili della potenziale contaminazione e della presenza dei rifiuti interrati;
 - il risultato delle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite e il documento di Analisi di Rischio sito - specifica è stato acquisito da questo Settore in data 20.05.2010 al prot. n. 35642 e in data 04.11.2010 è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi;
 - nella la C.d.S. del 04.11.2010 si è dato atto del subentro della ditta Mantini s.r.l. al sig. Rocci Vincenzo a seguito dell'acquisizione della proprietà con atto pubblico per notar Pretaroli di Chieti, rep. 80123 del 24.06.10; che, su richiesta della ditta Mantini s.r.l., la C.d.S. ha stabilito di estendere le indagini di caratterizzazione alle aree confinanti che la stessa ditta nel frattempo ha acquisito dal sig. Perfetti Nicola con atto pubblico per notar Pretaroli di Chieti - rep. 80568 del 12.10.2010; che la C.d.S. in tale data ha rinviato l'approvazione del documento AdR richiedendone la rielaborazione all'esito dei risultati delle attività di caratterizzazione integrative prescritte dall'Arta nell'area in questione e precisamente:
 - a) realizzazione di n. 05 trincee esplorative (TRRC1-2-3-4-5), come indicate sommariamente nella tavola in all. 1 alla relazione integrativa presentata in data 04.11.10. Le trincee esplorative dovranno avere dimensioni di m. 1,00 (Larghezza) x 1,50 (profondità) x 3,00 (lunghezza), da definire in loco in contraddittorio con l'Arta di Chieti, che annoterà tale circostanza sul giornale dei lavori;
 - b) attività di messa in sicurezza d'emergenza mediante l'asportazione del terreno contaminato da idrocarburi per la profondità di 150 cm e per l'estensione delle trincee stesse maggiorata di cm 50, provvedendo a conclusione ad eseguire prelievi di campioni di terreno a fondo scavo e alle pareti;
 - c) n. 01 sondaggio geognostico da attrezzare a piezometro oltre un piezometro indicato con PC quale punto di conformità;
 - d) prelievi delle acque sotterranee dai piezometri PT6 - PT4 - PC - Spr1 - Spr2;
 - il sito in oggetto, di proprietà della ditta Mantini s.r.l. a tutto il 16.11.2014, s&co risulta costituito dalla proprietà ex Rocci, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 25 col n. 353 e al fg. 27 coi nn. 7 - 8 - 152 - 164 - 4059 - 4384 - 4446 - 4447 - 4448 - 4449 - 4450 - 4451 - 4452 - 4454 - 4467 e dalla proprietà ex Perfetti, rappresentata dalle particelle catastali al fg. 27 coi nn. 4388 - 4389 - 4390 - 4391 - 4392 - 4393 - 490 - 4213 - 341 - 203 - 4461 e 4462 (ex 340) - 4459 e 4460 (ex 196) - 339 - 10 - 337 - 197 - 335 - 192 - 345 - 165 - 116;
 - la ditta Mantini s.r.l. ha presentato la documentazione contenente il risultato della caratterizzazione integrativa con note al prot. n. 20195 in data 29.03.11 e in data 12.05.2011 - prot. 31307. Non risulta eseguita la rimozione dei rifiuti interrati come stabilito dalla CdS. La documentazione è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi in data 19.05.2011;
 - la Conferenza dei Servizi in data 19.05.2011 ha rinviato l'esame del Documento AdR presentato dalla ditta Mantini S.r.l. e della contestuale richiesta di stralcio della parte dell'area a destinazione industriale in considerazione del parere negativo dell'Arta di Chieti, espresso in pari data, invitando la stessa ditta a comunicare lo stato d'attuazione degli interventi di MISE prescritti dall'Arta (parere prot. n. 2843 del 19.05.11);
 - la ditta Mantini s.r.l. ha dato comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'impianto di MISE (P&T) in data 26.05.2011, realizzato per il sito industriale posto a monte idrogeologico di quello in oggetto, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi in data 13.12.11, e agli atti d'ufficio risultano periodicamente trasmessi all'Arta e agli enti interessati i relativi risultati del monitoraggio. Non risulta, invece, data alcuna comunicazione per l'attivazione di analogo impianto di MISE per il sito in oggetto né risulta l'esito del contraddittorio con l'Arta durante i prelievi delle acque sotterranee dai piezometri risultati non ispezionabili per la folta vegetazione (così da parere Arta prot. 2843 del 19.05.11), attività necessaria per la definizione della procedura di approvazione dell'AdR e, quindi, per stabilire gli obiettivi di bonifica del sito. Dagli atti d'ufficio si rileva che la ditta Mantini s.r.l., con nota fax in data 04.12.2012, ripetuta in data 08.01.2013, ha dato comunicazione all'Arta di Chieti e, p.c. al Comune, della data di campionamento in contraddittorio delle acque dai piezometri denominati SPR1-SPR2-S2/PT2-S4/PT4-S6/PT6-S3-S5-14-PC;
 - nella parte del sito a destinazione industriale risulta che in data 15.04.2011 la ditta Mantini s.r.l. ha chiesto un Permesso a costruire in sanatoria ai sensi ex art. 36 del DPR n. 280/2001 per la realizzazione di un terrapieno sulle particelle catastali del fg. 27 n. 4452,4449, parte 4448 e parte 4454;
 - in data 11.12.14, in occasione di altro procedimento, la ditta Mantini s.r.l. ha comunicato che la proprietà dei terreni di cui alle particelle n. 353 del fg. 25 e nn. 7-8-152-164-4446-4447-4451-4461-4459-339-10-337-197-335-192-345-165-116 del fg. 27 è stata trasferita alla ditta Mantini 2000 s.r.l. con atto pubblico per notar Diego Valente - rep. N. 183 del 17.11.2014. Tale proprietà insiste per la maggiore consistenza in zona agricola. La residua parte del sito di proprietà della Mantini s.r.l. insiste quasi completamente in area industriale e rappresenta la zona oggetto di richiesta di stralcio nel 2011, finalizzata all'utilizzo per attività ex art. 216 del d.lgs n. 152/06;
 - questo Settore, con nota prot. 26960 del 23.05.2015, ha inoltrato invito con diffida alle ditte attualmente proprietarie del sito a produrre il risultato dei campionamenti richiesti dall'Arta di Chieti col parere del 19.05.2011 e l'eventuale rielaborazione dell'A.d.R., in uno alla documentazione attestante l'avvenuta attivazione dell'impianto di MISE delle

acque sotterranee. Con la stessa nota è stato inoltre chiesto: - all'Arta di Chieti di comunicare l'esito del contraddittorio eseguito per i campionamenti delle acque e dei controlli di propria competenza; - alla Provincia di Chieti - Settore Ambiente, notizie circa la richiesta d'iscrizione ex art. 216 nella parte del sito in oggetto a destinazione industriale e l'attivazione della procedura ex art. 244/245 del T.U. per l'individuazione del responsabile della contaminazione; - al Settore Urbanistica del Comune notizie in ordine alle procedure edilizie e permessi rilasciati;

➤ con rispettive note in data 29.06.2015, assunte ai prott. nn. 34004 e 34021, le ditte Mantini S.r.l e Manitni 2000 S.r.l., in riscontro alla diffida del Comune in data 23.05.15, hanno chiesto una convocazione della Conferenza dei Servizi per stabilire i termini per il prosieguo delle attività previste dagli artt. 242-245 del T.U., definendo un nuovo cronoprogramma condiviso e altresì di:

1. valutare con l'Arta la possibilità tecnica di modifica dell'impianto MISE "P&T" esistente nell'altro sito industriale attivo della Mantini Srl;
2. valutare la possibilità ovvero le condizioni per consentire lo svolgimento di attività industriale nella porzione a destinazione produttiva che risulterà non contaminata.

La ditta Mantini S.r.l. si è impegnata a produrre nei successivi trenta giorni apposita relazione tecnica esplicativa delle attività attualmente svolte nel sito, dettaglio delle autorizzazioni edilizie e risultati delle caratterizzazioni svolte;

➤ con nota in data 06.08.2015, assunta al prot. 41011 in pari data, la ditta Mantini S.r.l. ha presentato al Comune e agli altri enti interessati la relazione tecnica preannunciata il 29.06.15;

Rilevato, altresì, che il sito in oggetto ricade nell'area delimitata dall'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.2008 e all'interno del perimetro del S.I.R. Chieti Scalo, approvato con DGR n. 121 del 01.03.2010 (sul BURA Speciale Ambiente n. 15 del 02/04/2010). Le Linee Guida del S.I.R., adottate con D.G.R. n. 234 del 04.04.2011 (BURA s.s. n. 25 del 15.04.2011), prevedono che per le aree ricadenti all'interno della perimetrazione approvata i soggetti responsabili della potenziale contaminazione o altri soggetti interessati (*proprietari, gestori o affittuari*), presentino agli enti competenti (*Comune, Regione, Provincia, Arta e Asl*) un Piano della Caratterizzazione, redatto sulla base di un "Modello concettuale preliminare", entro il termine "ordinatorio" di 120 gg. (p.6) decorrente dalla data di pubblicazione (15.04.2011) e che, in ogni caso, la procedura va attuata e conclusa prima di dar corso ad interventi edilizi, fatta eccezione per i casi di esclusione contemplati ai punti 7 e 9 delle stesse "Linee guida";

... che per l'intero sito di proprietà delle due ditte in oggetto non è stata completata la procedura di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree (PdCa autorizzato prima dell'istituzione del SIR) e che in una parte di esso sono stati rinvenuti rifiuti interrati (parte del sito attualmente della Mantini 2000 s.r.l.);

... che la ditta Mantini S.r.l., in sede di acquisto della prop. Rocci e in occasione della comunicazione ex art. 242-245 del T.U., come risultante dal verbale della C.d.S. in data 04.11.2010, si è impegnata a provvedere alle necessarie attività di caratterizzazione dell'intero sito e ad ogni consequenziale intervento di bonifica; che dal canto suo la ditta Mantini 2000 S.r.l., in sede di acquisto della porzione di sito in cui risultano rifiuti interrati (atto notar Diego Valente del 17.11.2014) ha tenuto conto degli oneri conseguenti l'eventuale bonifica;

... che, secondo quanto risultante dalla relazione della ditta Mantini S.r.l. presentata in data 06.08.15, nel sito sono state realizzate numerose opere di edilizia libera e che, conseguentemente, una parte di esso è stata di fatto utilizzata a servizio dell'attività industriale svolta nel sito poco disposto, gestito dalla stessa ditta; che, pertanto, non essendo stata conclusa positivamente la procedura di cui all'art. 245 del T.U., con nota prot. 45639 del 07.09.2015 è stata fatta richiesta al Settore Urbanistica-Edilizia di procedere ad una verifica delle attività edilizie dichiarate e di accertare la conformità ex post in relazione a quanto disposto dall'art. 55, comma 13, della L.R.A. n. 45/07;

... che nella relazione della ditta Mantini S.r.l. del 06.08.15 risulta che la stessa ditta, in data 14.03.2011, ha presentato al SUAP un progetto che riguarda l'utilizzo della parte industriale del sito (pratica n. 1358/11), in cui è prevista la realizzazione di vasche di raccolta acque meteoriche, la costruzione di fabbricati, piazzali per parcheggi automezzi e per lo stoccaggio di rifiuti, impianto interno di rifornimento carburanti. Tale pratica non risulta pervenuta a questo Settore ma, come dichiarato, è stata sospesa in conseguenza del parere espresso dall'ASL di Chieti che, tenuto conto della localizzazione nel SIR, ha imposto la preventiva conclusione della procedura di bonifica di cui agli artt. 242-245 del d.lgs n. 152/06 e l'acquisizione del parere Arta per l'impianto di trattamento rifiuti;

... che le ditte proprietarie del sito in oggetto non hanno eseguito l'Analisi di Rischio e l'attivazione delle Misure di MISE come indicato dalla C.d.S. del 19.05.2011 e, alla luce delle indagini di caratterizzazione integrativa, svolte in contraddittorio con l'Arta, hanno fatto ora richiesta di una variazione delle attività imposte dall'Organo di controllo e di una nuova programmazione in relazione alla circostanza che la ditta Mantini S.r.l. ha in corso procedimenti di messa in sicurezza e bonifica di altri due siti;

Considerato che, per quanto sopra rilevato, si rende necessaria una CdS interprocedimentale per instaurare un contraddittorio tra gli enti interessati e le ditte richiedenti, specie tenuto conto delle procedure richieste ad Arta, Provincia ed Ufficio Urbanistica, al fine di pervenire efficacemente alla condivisione delle azioni da porre in essere per il prosieguo della procedura in oggetto ovvero per i provvedimenti finali di ciascuna amministrazione;

DISPONE

la convocazione della Conferenza dei Servizi, per il giorno 08 ottobre 2015, alle ore 10,00, presso il Comune di Chieti, VII Settore – Servizio Ambiente, in via delle Robinie 5, per esaminare la richiesta in premessa indicata, inoltrata dalle ditte Mantini Srl e Manini 2000 Srl, finalizzata al prosieguo dell'intervento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241 entro cinque giorni, dal ricevimento della presente, le amministrazioni convocate possono concordare con l'amministrazione procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa entro dieci giorni successivi alla prima, mentre, in base all'art. 14-ter, comma 6, "ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena d'inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (art. 14/quarter, comma 1, L.241/90).

La ditta Mantini S.r.l. è invitata a trasmettere all'Arta e a questo Settore, almeno 10 giorni prima della C.d.S., copia digitale e cartacea dei rapporti di prova relativi ai campionamenti delle acque sotterranee eseguiti nel periodo 2011/2013, come indicato da pagg. 31/33 della realzione descrittiva del 30.07.2015.

Al fine di consentire la completa disamina degli aspetti tecnici legati alle valutazioni richieste dalla ditta Mantini s.r.l., s'invita l'Arta di Chieti ad assicurare la presenza in C.d.S. di un proprio funzionario tecnico e, in ogni caso, di riscontrare la nota di questo Comune prot. n. 26960 del 23.05.15, indicata in premessa.

Dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione ed elaborati della pratica in oggetto sono a disposizione per la consultazione presso la sede del Settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.



Il Funzionario Resp.le del Procedimento
Mario Salsano